

R.G. 2020

Il G.I. dott.ssa Silvia Bianchi,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'1.7.2020,
rilevato che il sig. _____ ha proposto opposizione al
decreto ingiuntivo n. _____/2019, eccependo in via preliminare la
incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia, per avere le
parti pattuito quale foro esclusivo competente a conoscere le
controversie nascenti dal contratto di mutuo del 25.11.2009 il
Tribunale di Milano (art. 13 del contratto di mutuo);
rilevato che, nel costituirsi in giudizio, parte opposta ha aderito
alla eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente;
osservato che l'adesione dell'opposto all'eccezione
dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha
emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod.
proc. civ., che viene escluso ogni potere del giudice adito di
decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare
sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui,
dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa;
osservato, inoltre, che l'ordinanza con la quale il giudice
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto
dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione
della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione,
essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non
implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti
provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (così
cass. 6106/06);
osservato, infine, che la competenza del Tribunale di Milano
rimarrà ferma se la causa sarà riassunta entro tre mesi dalla
declaratoria di cancellazione dal ruolo del presente giudizio (art.
38 c.p.c.);

p.q.m.

revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Si comunichi alle parti.

Venezia, 2.7.2020

Il G.I.
Dott.ssa Silvia Bianchi

